



Città di Foggia

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 57 del 28/10/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA PROSTITUZIONE SU STRADA E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

RILEVATO che:

- durante il periodo di vigenza delle Ordinanze Sindacali n. 23 del 31 agosto 2015 (1 settembre 2015 – 29 febbraio 2016) e n. 22 del 02/08/2016 (10/08/2016 – 31/01/2017) e si è registrata una significativa azione di contrasto del fenomeno della prostituzione su strada grazie all'intensa attività posta in essere dalle forze di polizia operanti sul territorio;
- a decorrere dalla data di cessazione della vigenza delle precitate ordinanze il fenomeno in argomento si è nuovamente manifestato in misura considerevole e preoccupante, anche in relazione al livello di allarme sociale che desta nella comunità locale ed alla grave compromissione della sicurezza della circolazione stradale sia urbana che extraurbana, con particolare riferimento ai sotto elencati tratti territoriali comunali:
 - S.S. 16
 - S.S. 89
 - S.S. 673
 - aree del "Quartiere Ferrovia" e zone limitrofe; aree del Nodo Intermodale (Terminal Bus – P.le Vittorio Veneto)
 - zone limitrofe della Villa Comunale
 - area cimiteriale

RILEVATO che:

- in considerazione di quanto sopra, si manifesta la stringente necessità di effettuare servizi specifici, con il concorso di tutte le forze di polizia, ad ordinamento nazionale e locale, per meglio contenere il fenomeno lungo le precitate strade statali, rendendo, pertanto, necessario reiterare il provvedimento ordinatorio in argomento per un ulteriore periodo;
- all'ampia diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, frequentemente spinta all'oscenità, di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei residenti, esasperate e continue tensioni;
- il fenomeno tende a manifestarsi in maniera recrudescente in numerose aree del territorio urbano e che recentemente si è ripresentato, in maniera dilagante, anche in zone ubicate

nel cuore del centro cittadino, assumendo nell'ultimo periodo proporzioni decisamente preoccupanti, nell'ambito delle quali si rende necessario assicurare, con carattere di urgenza e contingibilità efficaci azioni di contrasto in relazione alle modalità lesive della dignità e della libertà dell'essere umano, ai rischi per la salute pubblica, ai rischi per l'incolumità pubblica derivanti da improvvisi, repentini rallentamenti e situazioni di intralcio della circolazione stradale urbana ed extraurbana, nonché all'esigenza di fornire un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza;

RILEVATO altresì, che in considerazione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale riceve quotidiane segnalazioni in tal senso, che evidenziano la gravità del fenomeno in essere, chiedendo di intraprendere le azioni - anche condivise a più livelli istituzionali - ed adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di porre rimedio alla suddetta situazione;

CONSIDERATO che il meretricio si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti da parte delle persone che lo praticano, tanto da offendere la pubblica sensibilità, atteso peraltro che detta attività viene svolta ad ogni ora del giorno e spesso a ridosso di civili abitazioni frequentate anche da minori;

RILEVATO che ulteriore conseguenza dell'esercizio della prostituzione è il quotidiano rinvenimento, sia in aree pubbliche che in aree private di agevole accesso da aree pubbliche, di preservativi usati, nonché di rifiuti di ogni genere (bottiglie di plastica, lattine, avanzi di cibo, buste di plastiche, involucri ecc.) che, con il passare dei giorni, essendo fuori dal raggio di raccolta, si accumulano, diventando vere e proprie discariche a cielo aperto, costituendo inevitabile fonte di innesco, rappresentando, di conseguenza, una grave minaccia per l'igiene pubblica;

VISTO che in data 13/09/2019 il Questore di Foggia, con nota Cat A4/Gab/2019, nel constatare la manifestazione del fenomeno della prostituzione su strada "*in misura considerevole e preoccupante nel territorio del Capoluogo, con conseguente ricaduta sia sul livello di allarme sociale che il fenomeno desta sulla popolazione sia per la compromissione della sicurezza della circolazione stradale sia urbana che extraurbana*", ha invitato il Sindaco a valutare l'opportunità di adottare l'ordinanza relativa al contrasto del fenomeno criminogeno in trattazione;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 14/2017 (legge di conversione n° 48 del 18/04/2017) e, in particolare:

- il comma 4, il quale prevede che: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- il comma 4-bis, il quale dispone che: "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

PRESO ATTO che, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, sussistono nel territorio comunale e, in particolare nei tratti stradali in premessa specificati, situazioni che:

- favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo sfruttamento della prostituzione;
- creano grave turbativa per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità e situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica oltre ad essere di intralcio e pericolo per la circolazione stradale;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare il diffuso fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici e necessario monitorare tali condotte, che spesso interessano anche minori, per intervenire, ove necessario, con idonee misure sociali per contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi verso lo sfruttamento quando non di vera e propria riduzione in schiavitù;

DOVENDOSI riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale:

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 — Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e, in particolare gli artt. 7-bis comma 1-bis, 50 comma 5 e 54 commi 1, 4 e 4-bis;

ORDINA

a decorrere dal 01/11/2019 e fino al 31/05/2020

È fatto divieto a chiunque, con particolare riferimento ai sotto elencati tratti territoriali comunali:

- S.S. 16
 - S.S. 89
 - S.S. 673
 - aree del "Quartiere Ferrovia" e zone limitrofe; aree del Nodo Intermodale (Terminal Bus – P.le Vittorio Veneto)
 - zone limitrofe della Villa Comunale
 - area cimiteriale
 -
- a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento o l'appostamento della persona o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- b) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto a) o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
- c) ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto b);
- d) di assumere atteggiamenti, comportamenti ovvero indossare capi abbigliamento che manifestino in modo inequivocabile l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio;
- e) di accumulare rifiuti e/o dare fuoco agli stessi o ad altro materiale infiammabile.

DISPONE

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00. fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, nonché in caso di

recidiva, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 (Euro VENTICINQUE/00) ad un massimo di € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00), pagamento in misura ridotta stabilito in €100,00 (Euro CENTO/00), come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/09/2012;

- Nei confronti delle persone che risulteranno recidive, a partire dalla seconda violazione accertata in poi, la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 500,00. Le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
- L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito di cui sopra sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica;
- Dal divieto di cui sopra sono esclusi gli operatori sociosanitari ed i volontari di associazioni che, per ragione di servizio, perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone dedite alla prostituzione, a condizione che dimostrino con idoneo tesserino/documento agli organi accertatori la sussistenza di dette circostanze;
- Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, resta salva la possibilità, per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione (compresi i veicoli utilizzati) o che ne sono il prodotto;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro 30 giorni;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

E' trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione, al Corpo della Polizia Locale di Foggia, ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ai fini della diramazione ai pubblici ufficiali di cui alla legge 01/04/1981, n. 121.

IL SINDACO

Franco Landella